

019 Composizione della crisi

Art. 19 Composizione della crisi - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Capo III Procedimento di composizione assistita della crisi

Art. 19 Composizione della crisi

1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a **tre mesi novanta giorni**, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori **tre mesi novanta giorni** solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.

2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. **Il collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.**

3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio, **se almeno uno dei suoi componenti è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o)**, procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.

4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.

Documenti collegati:

[019 Composizione della crisi](#)

Art. 19 Composizione della crisi - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 19 -
Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari. 1.

019 Composizione della crisi

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello